

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominedò.

In sede referente, si inizia l'esame del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione » (1138).

Il senatore Jodice insiste energicamente perchè la discussione sia rinviata, in modo da consentire ai Commissari di esaminare ampiamente la relazione scritta del senatore Antonio Romano.

Propone formalmente che l'esame sia rinviato a dopo le ferie natalizie.

Il Presidente fa presente l'opportunità che la discussione sia almeno iniziata, data l'urgenza che il disegno di legge venga approvato dalla Commissione prima del 31 dicembre.

Il senatore Gramegna prospetta anch'egli l'opportunità che una decisione sia presa, se possibile, prima del 31 dicembre.

Il senatore Azara suggerisce che intanto si ascolti il relatore, e questa proposta viene accolta.

Il senatore Romano Antonio dà quindi lettura della sua relazione scritta, già distribuita ai membri della Commissione.

In essa si afferma fra l'altro che un punto sul quale i vari orientamenti concordano è l'abolizione del concorso per titoli. Il sistema

che si è seguito fino ad oggi è stato duplice: scrutinio e concorso.

Nessuno, pratico della vita giudiziaria, potrà dire che il sistema seguito sia stato soddisfacente; nessuno potrà dire che il sistema del concorso per titoli abbia sempre corrisposto allo scopo di collocare i singoli componenti dell'ordine giudiziario nei ranghi loro rispettivamente spettanti.

Il concorso per titoli, con la possibilità di scavalcare colleghi più anziani, ha creato nell'animo dei magistrati l'ansiosa febbre della carriera, fomentando il disagio, il malcontento, la agitazione.

Delle perplessità il senatore Romano Antonio prospetta anche per il sistema del concorso per esami proposto: « Invero, se il sistema del concorso per esami avesse risposto all'aspettativa, il decreto-legge del 30 dicembre 1926, n. 2219, che istituiva un limitato concorso per esami e per titoli per la promozione in Corte di appello, non sarebbe stato, dopo pochi anni, modificato dalla legge 5 giugno 1933, n. 557, che abolì il concorso per esami e per titoli.

Quali le cause dello scarso successo pratico del sistema del concorso per esami?

Sottoponendo i magistrati al vaglio dell'esame, nasce la preoccupazione che mentre i più scrupolosi, consapevoli delle gravi responsabilità di ufficio, si asterranno dal partecipare al concorso, altri, meno scrupolosi, in previsione della prova, brigheranno per ottenere sedi e funzioni meno impegnative,

in modo da dedicarsi prevalentemente alla preparazione per gli esami; e così i primi si preoccupano di servire quanto meglio possono la giustizia, mentre i secondi mirano ad accrescere la carriera, volgendo l'attenzione più alla preparazione agli esami che all'attività giudiziaria.

Gli esami rappresentano una necessità per la immissione in carriera e per la conferma nei ruoli, dopo il periodo di uditorato, ma non si addicono ad elementi, sui quali già passano tre lustri di anzianità di servizio, ad elementi già maturi ed investiti da gravi responsabilità e cura di ufficio ».

Circa il sistema dello scrutinio per la promozione a magistrato di Corte d'appello, il relatore afferma che « opportuna è l'innovazione di mantenere ferma la dichiarazione di promovibilità senza limitazione di tempo, evitando un nuovo scrutinio nel caso che non sia stata conseguita la promozione entro tre anni dalla data della chiusura della sessione.

Causa di perplessità è viceversa l'innovazione consistente nello scrutinio a termine fisso, dal quale deriverebbe l'inconveniente del formarsi di pleorici quadri di avanzamento, caratterizzati dalla sproporzione tra le promozioni effettivamente conferite ed il numero degli idonei; onde l'opportunità di ritornare al concetto dello scrutinio da bandirsi ogni qualvolta sia necessario, in modo che la chiamata allo scrutinio sia in rapporto numerico con le vacanze da coprirsi.

Dai rilievi esposti scaturisce che non è attuabile il criterio dello scrutinio a date fisse e che devesi mantenere fermo il criterio seguito dalla legislazione vigente, per cui lo scrutinio, a turno di anzianità, viene bandito quando esistono o sono prossime a verificarsi vacanze di posti, e per un numero determinato di scrutinandi, in modo che gli scrutinati possano in un periodo prossimo essere promossi per coprire le vacanze. Spetterà al Consiglio superiore determinare il numero dei magistrati da chiamarsi allo scrutinio.

Escludendo il concorso per esame e quello per titoli, si delinea la necessità di utilizzare lo scrutinio quale strumento per accertare se nel gruppo degli scrutinandi non vi siano pochi che meritino di essere immessi nelle funzioni superiori con qualche precedenza

temporale istituendo una qualifica superiore di " merito speciale " cui seguirebbero le altre due qualifiche di " merito distinto " e di " merito " previsto nel progetto ministeriale ».

Dopo che il Presidente ha ringraziato il relatore, il senatore Angelini Armando suggerisce che il seguito dell'esame sia rinviato, anche per consentire al relatore di completare la sua relazione. A questa proposta si associa il senatore Jodice.

Il Presidente prospetta nuovamente l'opportunità che l'esame del disegno di legge non si protragga troppo a lungo.

Il Sottosegretario di Stato Dominedò si associa alle considerazioni del Presidente e prospetta l'opportunità che l'esame del provvedimento venga continuato.

Il senatore Monni sottolinea che la Commissione è consapevole dell'importanza e dell'urgenza del problema, ma che proprio la complessità di questo impone un esame approfondito.

Il senatore Capalozza prospetta l'opportunità che, nelle more dell'approvazione, il Governo non bandisca altri concorsi.

Il Sottosegretario Dominedò dà assicurazioni in tal senso.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

In sede deliberante, si discute il disegno di legge: « Istituzione di un posto di ispettore dei Cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena » (717).

Il relatore, senatore Cornaggia Medici, riferisce brevemente, proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Jodice si dichiara perplesso circa la necessità di creare un Ispettorato per i Cappellani, tanto più che il disegno di legge non indica i requisiti, le qualità o i titoli che l'Ispettore dovrà possedere.

Chiede che il Governo voglia, almeno, indicare quale è il numero attuale dei cappellani nelle carceri, quali i criteri con cui sono scelti e quali saranno i criteri di scelta del futuro ispettore, che dovranno essere indicati nella legge.

Il senatore Angelini Armando fa rilevare che i cappellani sono nominati su designazione dell'ordinario della sede diocesana.

Rilevando l'importanza della funzione che i cappellani svolgono nelle prigioni, si dichiara favorevole al disegno di legge.

Il Sottosegretario Dominedò mette anche egli in luce il valore e il significato dell'opera di conforto umano svolta dai cappellani, e afferma che un organo centrale che li coordina potrà rendere più efficace tale opera.

Anche il senatore Azara si dichiara favorevole all'istituzione di un organo di collegamento tra i cappellani.

Il senatore Jodice fa rilevare che la relazione governativa parla di « attività sempre maggiori » dei cappellani nelle carceri. Ciò può portare a una confusione di funzioni e di competenze che appare preoccupante.

Vengono quindi approvati i quattro articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960. — *Presidenza del Presidente CERICA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

In sede deliberante, la Commissione rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: « Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1293), già approvato dalla Camera dei deputati, su richiesta del Sottosegretario di Stato, onorevole Caiati, per dar modo al rappresentante del Governo di acquisire ulteriori nuovi elementi da sottoporre alla Commissione stessa per una più approfondita valutazione del problema.

Si riprende, quindi, la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati: « Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1036).

Dopo interventi del Sottosegretario di Stato, dei senatori Palermo, De Luca Luca e Cadorna, relatore, la Commissione decide di sottoporre alla Commissione finanze e tesoro un nuovo testo del disegno di legge, che valga a superare i motivi di contrarietà al te-

sto originario del provvedimento formulati dalla 5^a Commissione.

Il nuovo testo è del seguente tenore: « Articolo 1 — La misura dell'indennità annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è elevata a lire 70.000 » — « Articolo 2 — La presente legge ha effetto dal 1° giorno del mese della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ». — « Articolo 3 — All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nello esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 34 (lire 3 milioni 510.000), n. 73 (lire 1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio ».

La Commissione ascolta, quindi, una relazione del senatore Jannuzzi, pienamente favorevole all'approvazione del provvedimento sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: « Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente lo aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare » (1260), approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa, successivamente, all'esame degli articoli. Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza modificazioni nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. All'articolo 3, dopo le parole: « Croce di guerra al valor militare », sono aggiunte le altre: « istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195 »; ognera nell'articolo 3 viene inserito un comma aggiuntivo che recita: « L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio. Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal

primo giorno del mese di presentazione della domanda ».

Per l'articolo 4 viene approvato un nuovo testo del seguente tenore: « Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa, per la parte di rispettiva competenza ».

Per l'articolo 5, infine, si fa luogo ad un nuovo testo che dice: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961 ».

Il Presidente fa presente che le modifiche introdotte sono state apportate anche per ottemperare ai suggerimenti espressi dalla Commissione finanze e tesoro; dopo di che il disegno di legge viene approvato nel suo complesso.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine

In apertura di seduta, il senatore Parri informa la Commissione che hanno avuto esito negativo i contatti da lui avuti al Ministero del tesoro per reperire la copertura finanziaria del disegno di legge, proposto da lui stesso e da altri senatori: « Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (496).

Avverte che, in conseguenza, quando sarà ripreso l'esame dei disegni di legge sulle pensioni di guerra, egli dovrà chiedere lo stralcio dal testo della Commissione dei due articoli concernenti i mutilati e gli invalidi della repubblica di Salò ritenendo che, posta la limitatezza dei fondi disponibili, debba darsi la precedenza alle vittime del fascismo.

Il senatore Bertoli si associa a tale dichiarazione.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Cessione al comune di Fossano

(Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I » (1239), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Conti riferisce sul provvedimento, e ne propone l'approvazione con un emendamento richiesto dal Governo.

Dopo interventi del Presidente, dei senatori Roda e Oliva e del relatore, il disegno di legge è approvato, con alcune modifiche formali, nel testo proposto dal relatore, per il quale il ricavato della vendita delle caserme Principi di Acaia e Eusebio Bava sarà portato in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto al ricavato della vendita della Caserma Umberto I, esso sarà destinato alla costruzione di alloggi tipo popolare da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nella misura e secondo le modalità disposte nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 e negli altri articoli in quello richiamati.

In sede referente, viene ripreso l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e alla legge 26 luglio 1957, n. 616, in materia di pensioni di guerra » (535-*Urgenza*) e del disegno di legge d'iniziativa governativa « Integrazioni e modifiche alla legislazione delle pensioni di guerra » (1016).

Prendono parte alla discussione, oltre il Presidente e il relatore Oliva, i senatori Ruggeri, Fortunati, Paratore e Piola, nonché i senatori Palermo e Barbaro, intervenuti alla seduta ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento.

Viene ultimato l'esame degli articoli del testo unificato proposto dal relatore, in una definitiva stesura formulata dal relatore stesso in relazione alle indicazioni emerse dalle discussioni sulla stessa materia nelle sedute precedenti. In seguito alle dichiarazioni fatte in apertura di seduta dal senatore Parri, alle quali si associa anche il senatore Fortunati, il relatore Oliva propone poi, per ragioni procedurali, lo stralcio dal testo della Commissione dei due articoli concernenti i mutilati

e gli invalidi della repubblica di Salò, che potranno essere ripresi in esame durante la discussione in Aula tenendo presenti le possibilità di copertura finanziaria anche in relazione all'iter del disegno di legge n. 496 concernente i perseguitati dal fascismo. Contro tale stralcio parla il senatore Barbaro, dopo di che la proposta del relatore è accolta.

Quindi la Commissione conferisce al senatore Oliva mandato di fiducia per la presentazione della relazione all'Assemblea.

Successivamente il senatore Fortunati, con riferimento all'esito negativo dei tentativi esperiti per ottenere la copertura del disegno di legge n. 496, concernente provvedimenti a favore dei perseguitati dal fascismo, solleva la questione dell'utilizzazione del fondo globale per la copertura degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Egli ritiene, al riguardo, che il Parlamento possa modificare, anche dopo l'approvazione del bilancio, l'elenco dei provvedimenti ai quali il relativo capitolo del bilancio globalmente si riferisce.

Il senatore Paratore si dichiara, su questo punto, di avviso contrario, pur ritenendo che, per un più efficace controllo, all'indicazione di ogni provvedimento incluso nell'elenco concernente il fondo di cui trattasi debba seguire il riferimento all'atto dal quale trae, a tale effetto, validità (deliberazione del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica o deliberazione di un ramo del Parlamento).

Dopo successivi interventi del Presidente e dei senatori Parri e Bertoli, rimane stabilito che la questione di cui sopra relativa al disegno di legge n. 496 sarà esaminata in seduta apposita da tenersi, se il Senato non aggiornerà prima i suoi lavori, martedì prossimo alle ore 17.

AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960. — Presidenza del Presidente MENGHI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste Salari.

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Segretario. Risulta eletto il senatore Negri.

In sede referente, la Commissione esamina il disegno di legge d'iniziativa del senatore Lepore: « Riordinamento ed adattamento degli organici del personale dei servizi contabili e dei servizi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1291).

Dopo interventi del relatore, senatore Carrelli, che propone il rinvio dell'esame, del Sottosegretario di Stato, il quale ritiene opportuno abbinare l'esame del provvedimento a quello del disegno di legge che sarà presentato dal Ministero, e del proponente, senatore Lepore, l'esame del provvedimento viene rinviato ad altra seduta.

Successivamente il senatore Merlin riferisce sulla proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri: « Sulla situazione esistente nel Paese nel campo delle frodi e delle sofisticazioni nei prodotti destinati comunque all'alimentazione » (Doc. 39).

Tale proposta — sulla quale la maggioranza della 9ª Commissione (Industria) ha espresso parere contrario — prevede la istituzione di una Commissione d'inchiesta che dovrebbe accertare l'ampiezza del fenomeno delle frodi, i suoi effetti sulla salute, l'entità delle sue conseguenze nei confronti della produzione agricola e commerciale, lo stato dei mezzi di vigilanza e di repressione. Tale Commissione dovrebbe poi formulare concrete proposte legislative.

Il relatore Merlin illustra le ragioni per le quali non ritiene opportuna l'inchiesta parlamentare. Parlano quindi i senatori Milillo e Masciale, che annuncia una relazione di minoranza. Infine resta stabilito che il senatore Merlin farà pervenire ai colleghi lo schema della sua relazione; il seguito dello esame viene pertanto rinviato ad altra seduta.

Il senatore Merlin riferisce poi sulla petizione n. 34 della Federazione italiana panificatori ed affini tendente ad ottenere una nuova disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari, proponendone l'accoglimento, tanto più che il Ministero della sanità ha predisposto uno schema di provvedimento in ma-

teria. Senza discussione la Commissione aderisce alla proposta.

In sede consultiva, su proposta dell'estensore del parere Ferrari, la Commissione decide di inviare parere favorevole alla 3^a Commissione (Esteri) sul disegno di legge: « Approvazione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione: a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse; b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del 14 luglio 1950 al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi Scambi di Note; c) Protocollo concernente l'importazione del legname e di prodotti forestali della Svizzera in Italia » (1145), e sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'acquisto di eccedenze agricole americane effettuati a Roma il 10 aprile ed il 20 maggio 1959 » (1318). Su proposta dello stesso senatore Ferrari, data l'assenza momentanea dell'estensore senatore Bolettieri, si decide di inviare parere favorevole alla 5^a Commissione sul disegno di legge di iniziativa dei deputati Grifone e altri e Vetron e altri: « Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi » (1295).

Parimenti in senso favorevole riferisce il Presidente, in sostituzione del senatore Ragnano data l'urgenza del provvedimento, sul disegno di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1257). Intervengono i senatori Carelli, Milillo, Di Rocco e Desana. La Commissione infine decide di inviare parere favorevole all'11^a Commissione (Igiene e sanità) con l'invito a tener conto dei suggerimenti del senatore Carelli, che propone l'attribuzione anche al veterinario provinciale, nei casi di sua competenza, delle facoltà conferite al medico provinciale (articolo 14); e del senatore Milillo, che chiede l'obbligatorietà (articolo 1) dell'ispezione e del prelievo di campioni, la subordinazione (articolo 2) del processo di

lavorazione all'autorità sanitaria, e l'attribuzione esclusiva alla stessa (articolo 12) delle attestazioni sulla genuinità dei prodotti.

Parere favorevole all'11^a Commissione si decide anche di inviare sul disegno di legge: « Divieto dell'impiego di estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana » (1328) su proposta del Presidente Menghi, dopo interventi dei senatori Carelli, Ristori e Desana.

Prima che sia tolta la seduta il senatore Carelli interviene sulla questione della pesantezza del mercato delle carni suine. Su tale argomento interloquiscono il Presidente, il senatore Galli, che parla anche delle carni bovine, e il Sottosegretario di Stato, che comunica la vigile attenzione del Ministero su tale problema.

Successivamente il senatore Bolettieri esprime il timore che, in seguito alle modifiche elaborate dalla Commissione di finanza sul disegno di legge: « Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili » (180-*Urgenza*), una volta approvato dal Senato, si renda inoperante la legge sulla classificazione degli oli a suo tempo approvata dalla Commissione. Nello stesso senso parla il senatore Milillo, che sottolinea il rischio di vedere accentuato il controllo sui frantoi, cioè a dire sul prodotto vittima delle sofisticazioni, e non sui prodotti sofisticati.

Infine, dopo interventi dei senatori Ferrari e Carelli, il Presidente Menghi conclude la discussione assicurando il suo interessamento perchè prima della distribuzione della relazione della Commissione di finanza, l'8^a Commissione possa conoscerne il testo definitivo.

IGIENE E SANITA' (11^a)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960. — *Presidenza del Presidente* BENEDETTI.

Interviene il Ministro della sanità Giardina.

In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue » (1007).

Il relatore, senatore Bonadies, presenta un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3. Dopo interventi dei senatori Pasqualicchio, Zelioli Lanzini, Lombardi, del ministro Giardina e del Presidente, l'emendamento è ritirato dal proponente. È invece approvato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, pure proposto dal relatore.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 4, con un emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dal senatore Bonadies.

Sull'articolo 6 intervengono i senatori Zelioli Lanzini, Criscuoli, Macaggi e il Presidente, dopo di che sono approvati un emendamento soppressivo e un emendamento aggiuntivo, presentati, rispettivamente, dal ministro Giardina e dal relatore.

La Commissione approva, quindi, un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 7, proposto dal senatore Bonadies.

Il relatore propone la soppressione dell'articolo 8, che dà facoltà al Ministero della sanità di autorizzare le officine farmaceutiche alla preparazione, a scopo di vendita, di derivati del sangue umano. Si apre un'ampia discussione, alla quale partecipano, nell'ordine, i senatori Mancino, Criscuoli, Pasqualicchio, Samek Lodovici, D'Albora, il ministro Giardina e il Presidente. L'emendamento soppressivo, messo ai voti, non è approvato.

La Commissione accoglie, invece, un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 9, proposto dal relatore.

Sull'articolo 10 intervengono i senatori Macaggi, Bonadies, Criscuoli, Monaldi, Franzini, Samek Lodovici, Pasqualicchio, il ministro Giardina e il Presidente. Il relatore propone che, al fine di porre maggiormente in rilievo la figura del donatore di sangue, l'articolo 10 venga suddiviso in tre distinti articoli. Sono pertanto approvati gli articoli

10, 10-bis e 10-ter, nel testo presentato dal senatore Bonadies.

Senza modificazioni è approvato l'articolo 11. Il senatore Samek Lodovici propone un articolo 11-bis, che detta norme per il rilascio di una tessera sanitaria ai datori professionali. La Commissione, dopo interventi dei senatori Bonadies, Franzini, del ministro Giardina e del Presidente, approva l'articolo aggiuntivo.

Sull'articolo 12 interviene il senatore Franzini, che invita il Ministro della sanità a predisporre le opportune norme, in sede di regolamento, dirette a facilitare il prelievo del sangue nei casi di urgenza. Sono quindi approvati, senza modificazioni, gli articoli 12, 13, 15 e 16, restando soppresso l'articolo 14, su proposta del relatore.

Il senatore Mancino chiede la soppressione dell'articolo 17, che esenta gli stabilimenti militari delle Forze Armate dalle autorizzazioni e dai controlli previsti dal disegno di legge. Dopo interventi dei senatori Scotti, Criscuoli, Lorenzi, del relatore, del Presidente e del ministro Giardina, il senatore Mancino non insiste nella sua proposta. L'articolo 17 è, pertanto, approvato senza modificazioni.

È quindi approvato l'articolo 18 con la modificazione, suggerita dalla Commissione di finanze e tesoro, relativamente al capitolo e all'esercizio di imputazione dell'onere finanziario.

Esaurito l'esame degli articoli, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

Successivamente la Commissione inizia la discussione sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bonadies ed altri: « Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri » (364-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Su proposta del Presidente, sono approvati nuovi emendamenti, ai commi secondo, terzo e sesto dell'articolo 1 e secondo dell'articolo 2 del testo modificato dalla Camera dei deputati. È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI VIGILANZA
SULLE RADIODIFFUSIONI**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960. — *Presidenza del Presidente, senatore JANNUZZI.*

La Commissione, udite le comunicazioni del Presidente sullo svolgimento delle trasmissioni della rubrica televisiva: « Tribuna elettorale », e udita una proposta del Vicepresidente Lajolo, dopo ampia discussione, alla quale hanno partecipato lo stesso Pre-

sidente Jannuzzi e i senatori Ferretti, Monni, Luporini, Pastore e Angelilli e i deputati Lajolo, Barbieri, Sammartino, Zanibelli, Speciale e Filippo Guerrieri, dà incarico al Comitato esecutivo di esaminare la possibilità di un ulteriore sviluppo della detta iniziativa e di riferire ad essa l'esito di tale esame.

La Commissione rinnova poi la raccomandazione che i disegni di legge in materia di radiodiffusione, pendenti dinanzi al Parlamento, abbiano sollecito corso.

Licenziato per la stampa alle ore 22,15